

CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL R.U. – MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE DI VALORE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE, DI CUI AL F. 71 PART. N.841. - Approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii..

Rapporto del Garante dell'informazione della partecipazione

L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della partecipazione rediga un rapporto sull'attività svolta.

Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Il presente procedimento di correzione di errore materiale del RU ai sensi dell'art. 21 della L.R.65/2014 è stato promosso a seguito di istanza da parte di un privato (riferimento Protocollo n. 18164 del 11/08/2025) che ha richiesto la modifica della classificazione del valore relativa al fabbricato di cui al F. 71 part. 841. Considerato che il fabbricato in oggetto non appartiene alle tipologie tipiche dei contesti pianificati ovvero edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni di lineari di case a schiera e che presenta caratteristiche tipologiche, formali e finiture diverse rispetto agli altri due fabbricati inseriti nel medesimo tessuto unitario, la richiesta di modifica della classificazione del valore da CLASSE 5 – EDIFICI O COMPLESSI DI VALORE ARCHITETTONICO Nullo MA IN CONTESTI PIANIFICATI a CLASSE 6 – EDIFICI O COMPLESSI DI VALORE ARCHITETTONICO Nullo (conseguente all'esclusione del fabbricato dal tessuto unitario nel quale è attualmente inserito e alla nuova classificazione all'interno dei TESSUTI POST BELLICI) è stata ritenuta accoglibile.

Il Servizio Urbanistica ed Edilizia ha conseguentemente redatto l'*ELABORATO 01 – ESTRATTO DEGLI ELABORATI 04b e 06b del R.U. - STATO ATTUALE E MODIFICATO*; poiché si tratta di un procedimento che non si configura come variante urbanistica, trattandosi di correzione di errore materiale del R.U., che non comporta modifiche alla disciplina del RU e che quindi non determina impatti sull'ambiente, si è ritenuto di escludere tale procedimento dalle procedure di cui alla LR10/2010.

Nelle fasi successive del procedimento, data la natura dello stesso, che prevede l'approvazione in deliberazione unica, secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 65/2014, sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua approvazione.

Sansepolcro, 11/11/2025

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Pigolotti Gianluca

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

E norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)